

Studio Legale
Avv. Michelangelo Fiorentino
Patrocinante in Cassazione
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
tel. e fax 0771 324437 – cell. 338 8818244
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it



ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso ex art. 40 c.p.a.

con contestuale istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

e con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Per il Prof. **IALONGO Michele** (C.F. LNGMHL92R24D662N) nato a Fondi (LT) il 24/10/1992 ed ivi res.te alla via Spinete I, III tratto, n. 7C, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri** (C.F. LTRMRS74A55I234E) e dall'**Avv. Michelangelo Fiorentino** (C.F. FRNMHL57S17A512D), giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, con domicilio digitale agli indirizzi pec avv.mrosariaaltieri@avvpec.it –
michelangelofiorentino@pec.avvocraticassino.it (n. fax 0771 324437)

- ricorrente

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in V.le Trastevere n. 76/A, 00153 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (97248840585), in persona del Dirigente p.t., con sede in V.le Giorgio Ribotta n. 41, 00144 Roma, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina** (C.F. 80004180594), in persona del Dirigente p.t., con sede in Via Legnano n. 34,

04100 Latina, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

- *resistenti*

E NEI CONFRONTI DI

MICHELI Lorenzo (C.F. MCHLNZ85T10F839Z) Via Francesco Netti n. 67 – 80128 Napoli

nonché quali controinteressati tutti i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatoria Provinciali per le Supplenze (da ora GPS), classi di concorso A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado, e A049, Scienze motorie e sportive negli istituti di I grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, di cui alla Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina.

-*controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1) del D.M. n. 242 del 30.7.2021 del Ministero dell'Istruzione (doc. 1), recante *“Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”*, nella parte in cui non precisa, all'art. 3, comma 1, che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento;

2) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021 (doc. 2), privo di numero, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fascia”*, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento;

3) della Nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione (doc. 3), recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed*

educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento;

4) della Nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione (doc. 4), recante *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche"*, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento;

5) della Nota prot. n. 25089 del 06.08.2021 del Ministero dell'Istruzione (doc. 5), recante *"Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."*, nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento;

6) della Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Latina (doc. 6) di ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Latina relative classi di concorso A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado, e A049, Scienze motorie e sportive negli istituti di I grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, di cui alla Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, nella parte in cui non include, anche con riserva, il nominativo dell'odierno ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia;

7) della **Nota prot. n. 9990 del 25.08.21 dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Latina** (doc. 7) di rettifica delle GPS pubblicate in data 20.08.2021 nella parte in cui non dispone l'inclusione con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi alla I fascia, classe di concorso A048 e A049;

8) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del **D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione** (doc. 8), recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*” pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021 (doc. 9), nella parte in cui non precisa che, nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono presentare domanda di inserimento con riserva anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in corso di riconoscimento;

9) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quali è comunque disposta la esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per l'anno scolastico 2021/2022;

10) di ogni altro atto consequenziale, presupposto, endoprocedimentale e connesso, anche se non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto del ricorrente all'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la provincia di Latina per l'anno scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, classi di concorso A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado, e A049, Scienze motorie e sportive negli istituti di I grado, in ragione del titolo di abilitazione conseguito in Romania in corso di riconoscimento.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intime all'adozione dei relativi provvedimenti di inserimento con riserva del ricorrente negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS per la provincia di Latina per l'anno scolastico 2021/2022 in attuazione

dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, classi di concorso A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado, e A049, Scienze motorie e sportive negli istituti di I grado, in ragione del titolo di abilitazione conseguito in Romania in corso di riconoscimento.

PREMESSO

IN FATTO

Il Prof. Ialongo, in possesso della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive ed adattate, Università degli studi di Roma "Foro Italico", ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado, e A049, Scienze motorie e sportive negli istituti di I grado, rispettivamente in data 08.07.2019 e in data 14.03.2019, presso l'Universitatea Dimitrie Cantemir Tirgu-Mures in Romania.

Decidendo sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all'estero avanzata dal ricorrente in data 12.03.2020, il Ministero dell'Istruzione emanava in data 08.09.2020 decreto di rigetto n. 15997 (doc. 10).

Con sentenza n. 12519 del 24.11.2020, il TAR Lazio in accoglimento del ricorso presentato dal Prof. Ialongo, unitamente ad altri docenti, annullava i decreti individuali di rigetto dei ricorrenti in quanto *“deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE”* (doc. 11).

Tale sentenza non veniva appellata nei termini e, pertanto, nell'inerzia dell'amministrazione, il ricorrente presentava innanzi al TAR Lazio ricorso per l'ottemperanza (doc. 12) a cui veniva assegnato R.G.n. 5549/2021 e l'udienza veniva fissata per il 05.10.21 (doc. 13).

Con D.M. n. 51 del 3 marzo 2021 il Ministero dell'Istruzione, in applicazione dell'articolo 10 dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60 (doc. 14), costituiva gli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS, disponendo, con riferimento all'insegnamento su posto comune, all'art. 1, comma 1, che *“Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate*

graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021”.

Il ricorrente, avendo conseguito il titolo di abilitazione per le classi di concorso A048 e A049 rispettivamente in data 08.07.2019 e in data 14.03.2019 (dunque alla data di avvio delle operazioni finalizzate alla costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui alle GPS in parola disciplinate dalla Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089), presso l'Universitatea Dimitrie Cantemir Tirgu-Mures in Romania, essendo già inserito a pieno titolo nella II fascia delle GPS della provincia di Latina, in data 23.07.2021 presentava istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi di I fascia delle GPS, indicando gli estremi dell'istanza di riconoscimento del titolo estero (doc. 15).

Con Nota prot. 9071 del 06.08.2021 (doc. 16) l'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina pubblicava le GPS definitive per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 ed il ricorrente risultava inserito negli elenchi aggiuntivi alla I fascia, a pieno titolo, al posto 15 per la classe di concorso A048 e al posto 16 per la classe di concorso A049.

Inopinatamente, in occasione della ripubblicazione delle GPS in data 20.08.2021, avvenuta con la gravata Nota prot. n. 9803, il Prof. Ialongo veniva depennato dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS e collocato in II fascia a pieno titolo.

* * *

Tanto premesso l'odierno ricorrente intende impugnare, così come impugna, gli atti dell'amministrazione, meglio indicati in epigrafe, per i seguenti motivi

IN DIRITTO

A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'O.M. 60/2020. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. 51/2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, DEL D.L. 22/2020. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DI FINE, IRRAGIONevolezza E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie sottoposta all'attenzione di Codesto Onorevole Collegio pare necessario richiamare le disposizioni normative che hanno disciplinato la costituzione e la composizione delle GPS e degli elenchi aggiuntivi, nonché la procedura straordinaria di assunzione in ruolo per l'a.s. 2021/22.

La disciplina in questione, valevole quale *lex specialis* alla quale l'Amministrazione si è auto vincolata, va rinvenuta nell'O.M. 60/2020 la quale, nel regolamentare *“le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, ha stabilito, per ciò che rileva ai fini della presente controversia, che le GPS sono costituite su base provinciale, divise per posto comune e di sostegno, ed utilizzate per assegnare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o quelle fino al termine delle lezioni (fino al 30 giugno) che non sia stato possibile conferire previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, anch'esse costituite su base provinciale. Le GPS sono divise in due fasce ed hanno validità per due anni: 2020/2021 e 2021/2022.

L'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza, dispone che *“3. Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*.

Al comma 6 è stabilito che *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita **dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione**;*

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
- ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Ai sensi dell'art. 7, recante la disciplina dell'”Istanza di partecipazione”, “1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti” tra i quali al comma 4, lett. e), vengono indicati **“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.**

Con nota prot. n. 26309 del 29 settembre 2020 la Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'inclusione e il Diritto allo Studio (doc. 17) il Ministero dell'Istruzione ha fornito “*precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza*”.

Nella nota, emanata in seguito “*numeroso domande di riconoscimento da parte di coloro che possiedono un titolo estero non abilitante all'insegnamento su posto*

comune o di sostegno, al fine di conoscere la corrispondente classe di laurea italiana”, il Ministero, con riferimento al caso in cui il titolo estero sia titolo di accesso nelle GPS, ha disposto che “sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente. In tal caso, considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), **i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta**”.

L’art. 10 dell’O.M. 60/2020 ha altresì disciplinato la formazione dell’*“Elenco aggiuntivo alle GPS”* stabilendo quanto segue:

“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021

possono richiedere l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini di cui al comma 1, secondo modalità specificate nell’apposito decreto di cui al comma 4.

3. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui al comma 1:

a) il titolo di abilitazione eventualmente acquisito è titolo di precedenza assoluta per l’attribuzione delle supplenze da seconda fascia per i soggetti che vi sono inseriti.

b) il titolo di specializzazione sul sostegno è titolo di precedenza assoluta per l’attribuzione delle supplenze su posto di sostegno per il relativo grado.

4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. All’atto della validazione della domanda di inserimento nell’elenco aggiuntivo da parte dell’Ufficio competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli interessati presentano domanda per via telematica all’Ambito territoriale, che procede alla variazione a sistema”.

Come si evince dalla lettera delle richiamate disposizioni **gli elenchi aggiuntivi soggiacciono alla disciplina di cui all'O.M. n. 60/2020 che rinvia ad un successivo DECRETO ministeriale solo per ciò che attiene alla loro COSTITUZIONE**, essendo specificamente disciplinate nella predetta **Ordinanza 60/2020** sia le fasce che compongono le GPS, sia i requisiti di accesso, sia gli specifici contenuti della domanda di inclusione avendo riguardo ai requisiti di partecipazione, sia, infine, la posizione attribuita ai soggetti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

Del resto, le GPS, disciplinate dalla predetta O.M. 60/2020, sono composte per avere efficacia nel biennio 2020/2021 e 2021/2022 sulla scorta dei requisiti espressamente individuati e la costituzione di elenchi aggiuntivi per l'inclusione di soggetti eventualmente venuti in possesso di appositi titoli di abilitazione all'insegnamento e/o specializzazione sul sostegno successivamente al termine utile per la formazione delle GPS, ha solo l'evidente fine di **garantire l'accesso all'insegnamento a docenti maggiormente formati**, in quanto per l'appunto abilitati e/o specializzati, rispetto ai docenti già inseriti nella seconda fascia delle GPS. Tant'è che possono accedere agli elenchi aggiuntivi anche soggetti già inseriti nella seconda fascia delle GPS e, in ogni caso, i docenti inseriti in tali elenchi, in coda rispetto ai docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS, accedono alle procedure di conferimento di contratti di supplenza **in via preferenziale** rispetto ai docenti già inclusi nella seconda fascia. È chiara dunque la ratio sottesa all'inserimento nell'elenco aggiuntivo di docenti abilitati e/o specializzati sul sostegno, ossia la necessità di assegnare gli insegnamenti e le cattedre disponibili al personale maggiormente competente, ferma restando la disciplina dei presupposti per l'inserimento nella prima fascia di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 7 dell'O.M. 60/2020. Tale ratio, con riguardo ai soggetti in possesso di titoli abilitanti conseguiti all'estero, consente l'inserimento nella prima fascia delle GPS a coloro che **abbiano conseguito uno specifico titolo all'estero, ed abbiano proposto domanda di riconoscimento, NELLA STESSA MISURA DI COLORO CHE SONO GIÀ INSERITI CON RISERVA NELLE PREDETTE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA IN RAGIONE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE PREVISTE DALL'O.M. 60/2020 ESPLETATE NEL 2020.**

La costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui all'O.M. 60/2020 è stata successivamente introdotta dal D.M. 3 marzo 2021, n. 51, pubblicato il 12/7/2021 sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, recante la «*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*».

Il predetto decreto, che nelle premesse richiama l'art. 10 dell'O.M. 6/2020, all'art. 1 disciplina l'«*Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune*» a tal fine stabilendo che «*1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) **possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021.*** Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. **La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ... (omissis)....**

5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque: a) i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive; b) i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858».

Dalla disamina delle richiamate disposizioni si evince che:

- alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi possono partecipare coloro che sostanzialmente dopo il 6 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione delle istanze di inserimento nelle GPS 2020) e fino al 20 luglio 2021 abbiano conseguito un titolo di accesso alle GPS al fine di favorire l'attribuzione degli incarichi di insegnamento al personale in possesso della più adeguata competenza (abilitazione e/o specializzazione all'insegnamento);

- **resta ferma la disciplina di cui all'O.M. 60/2020 relativamente alla valutazione dei titoli di accesso** ed alla graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all'O.M. 60/2020;

- **nel consegue che anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che abbiano proposto la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 e dalla nota del MI per la costituzione delle GPS (ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS). Diversamente opinando non solo si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro che accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate dalla medesima O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, ma si introdurrebbe, inoltre, solo per coloro che accedono agli elenchi aggiuntivi, un requisito diverso ed ulteriore da quello previsto per l'O.M. 60/2020 per coloro che abbiano avuto accesso alle GPS nell'a.s. 2020/2021;**

- la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione (di cui si darà conto più avanti);

- **per conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione e/o di abilitazione all'estero entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano presentato domanda di riconoscimento ai**

sensi della normativa vigente. È in questo senso che deve essere intesa l'espressione contenuta nell'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021 secondo cui *“la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine **e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente” in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 ed alla nota del Ministero dell'Istruzione del 29/9/2020.*** Peraltro è lo stesso D.M. 51/2021 a rinviare alle disposizioni dell'O.M. 60/2020, ivi compreso l'art. 7, comma 4, nella parte in cui stabilisce che *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”;*

- **non vi è alcuna disposizione normativa che preveda che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi debbano aver ottenuto il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero entro il 20 luglio 2021, né disposizioni finalizzate a giustificare un trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già inseriti con riserva nelle GPS nel 2020.**

È in questa prospettiva che è stata approvata la disposizione contenuta nell'art. 59 comma 4 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante *«Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»*, secondo cui *“4. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, **sono assegnati con contratto a tempo determinato**, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, **o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di***

accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

La disposizione contenuta nella richiamata legge straordinariamente dispone di individuare dalle graduatorie GPS di prima fascia, nonché dagli elenchi aggiuntivi costituiti ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, i docenti destinatari di proposte di immissione in ruolo mediante la sottoscrizione di appositi contratti a tempo determinato a valere quale periodo di formazione finalizzato alla successiva immissione in ruolo e previo superamento di una specifica prova attitudinale.

Tale disposizione, in assoluta coerenza e continuità con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020 (ed in particolare gli artt. 3, 7 e 10 come innanzi riportati) si limita a disciplinare la costituzione degli elenchi aggiuntivi e non introduce alcuna novità rispetto alla composizione degli stessi, limitandosi a disporre che è consentita la partecipazione a tale procedura straordinaria anche in favore di coloro che siano risultati in possesso dei requisiti di accesso a tali elenchi (“o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo”).

Relativamente alla composizione delle GPS di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi è dunque applicata, in quanto espressamente richiamata, la disciplina vigente di cui all'O.M. 60/2020 che, con riferimento a coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero spendibile nella procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi ai fini dell'ammissione con riserva nelle GPS di prima fascia, ritiene sufficiente la presentazione della domanda di riconoscimento dinanzi al competente organo amministrativo (direttamente desumibile dalla lettera dell'O.M. 60/2020, nonché espressamente dal contenuto di cui alla nota prot. n. 26309 del 29 settembre 2020 della Direzione Generale per la Formazione Universitaria, l'inclusione e il Diritto allo Studio).

La richiamata normativa, dunque, ha consentito la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione di coloro che siano:

- inseriti nella GPS di prima fascia anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo abilitante all'estero sin dall'a.s. 2020/2021 e per aver proposto e allegato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione delle GPS al Ministero dell'Istruzione (congiuntamente all'ulteriore requisito di tre annualità di servizio);

- **inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia per l'a.s. 2021/2022 anche con riserva per aver eventualmente conseguito il titolo abilitante all'estero entro il 20/07/2021 su posto comune e per aver proposto e allegato la domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero in data utile rispetto alla partecipazione alla procedura di composizione degli elenchi aggiuntivi al Ministero dell'Istruzione (congiuntamente all'ulteriore requisito di tre annualità di servizio).**

La normativa, dunque, in relazione alla finalità perseguita (stabilizzazione del personale abilitato e/o specializzato per l'insegnamento del sostegno), non introduce una disciplina di accesso agli elenchi aggiuntivi diversa ed ulteriore da quella già disciplinata dall'O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 relativamente alle GPS, sicché non vi è ragione alcuna per escludere coloro che, come l'odierno ricorrente, abbiano proposto istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi per classi di concorso su posto comune sulla base del possesso del titolo conseguito all'estero ed a fronte di una domanda di riconoscimento indirizzata, per ciascun titolo di accesso, all'articolazione governativa competente.

Il D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 ha disciplinato la procedura straordinaria per il reclutamento del personale scolastico in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 conv. in L 23 luglio 2021, n. 106.

Anche il decreto ministeriale in questione, nel disciplinare la procedura straordinaria finalizzata a favorire l'accesso all'impiego di docenti in possesso di adeguate competenze e professionalità attestate dal possesso dell'abilitazione, all'art. 3, nel disciplinare l' "*Individuazione della platea degli aspiranti*", ha previsto che "*1. Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante*

assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, **o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Al successivo art. 4 dispone che “1. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica.....(omissis).....”

Dalla disamina della rappresentata e riportata normativa emerge con chiarezza che ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria:

- sono ammessi i docenti già inseriti nelle GPS di prima fascia di posto comune con tre annualità di servizio e di sostegno, nonché coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia con i medesimi requisiti;
- **negli appositi elenchi aggiuntivi possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;**
- non è prevista la verifica del riconoscimento del titolo né per coloro che si inseriscano negli elenchi aggiuntivi, né per coloro che fossero già inseriti nelle GPS di prima fascia, mentre è espressamente previsto, quale ulteriore requisito per coloro che risultino inseriti nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi su posto comune, un’anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi dieci anni scolastici.
- **la previsione dell’accesso agli elenchi aggiuntivi in favore di coloro che, anche con riserva di accertamento del titolo, conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 (a prescindere dalla**

data del riconoscimento) è assolutamente coerente con le disposizioni di cui all'O.M. 60/2020, nonché con la successiva nota prot. n. 26309 del 29/09/2010 e con l'inserimento nell'agosto del 2020 di coloro che, avendo conseguito un titolo all'estero in tempo utile rispetto alla data di proposizione dell'istanza di inserimento nelle GPS, avessero altresì proposto istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero alla competente autorità italiana, indicando gli estremi della domanda di riconoscimento, ovvero il suo numero di protocollo;

- ove il legislatore avesse ritenuto di limitare l'accesso alla procedura straordinaria in favore dei soli docenti che avessero ottenuto il riconoscimento del titolo estero entro il 20 luglio 2021 avrebbe dovuto **espressamente prevedere tale circostanza**, tenuto conto che una simile previsione avrebbe in uno **vanificato l'effetto perseguito dalla legge**, ossia consentire l'affidamento di contratti di insegnamento in favore del personale maggiormente qualificato in quanto abilitato e/o specializzato nel sostegno. In tal modo si sarebbe drasticamente ridotta la platea dei soggetti che tra la data del 7 agosto 2020 (ovvero il primo giorno successivo a quello nel quale potevano essere conseguiti i titoli utili all'inserimento nelle GPS sulla scorta dell'O.M. 2020) e il 20/7/2021 avessero potuto effettivamente vedersi riconosciuto il titolo conseguito all'estero, considerando, altresì, la durata dei relativi procedimenti amministrativi ed, in particolare, la complessità della relativa valutazione;

- ove tale disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere necessaria ai fini dell'accesso agli elenchi aggiunti non solo il conseguimento del titolo ma anche il relativo provvedimento di riconoscimento, la stessa espressione "*docenti in possesso di un titolo conseguito entro il 20 luglio*" sarebbe svuotata di efficacia, in quanto il presupposto dell'accesso all'elenco aggiuntivo diventerebbe non già il conseguimento del titolo quanto piuttosto la definitività della procedura di riconoscimento, concretata in uno specifico provvedimento;

- la limitazione della possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto il provvedimento di riconoscimento entro il 31 luglio 2021, non solo sarebbe contraria all'O.M. 60/20 in quanto dalla stessa non prevista, ma determinerebbe altresì l'evidente irragionevole effetto di assoggettare ad una disciplina differenziata soggetti che, in ragione dei medesimi presupposti, aspirano ad accedere negli elenchi aggiuntivi delle GPS.

Il ragionamento seguito dal Ministero nella disciplina della composizione delle GPS e degli elenchi aggiuntivi nelle previsioni di cui all'O.M. 60/2020, è quello di privilegiare l'accesso all'impiego ai soggetti che, nelle more della ricostituzione delle GPS, acquisiscano una specifica professionalità conseguendo un titolo abilitante e/o specializzante. Infatti, è già l'O.M. 60/2020 a prevedere che i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi, pur trovandosi in coda rispetto ai docenti inseriti in prima fascia, siano preferiti ai docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS. Ne consegue che la procedura straordinaria prevista e introdotta dal legislatore quale misura di contrasto alla crisi determinata dalla diffusione epidemiologica del Virus Sars Covid-19, non introduce alcuna novità alla composizione degli elenchi aggiuntivi, né, tantomeno, persegue finalità tali da determinare la discriminazione dei docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero e abbiano proposto domanda di riconoscimento entro il 20 luglio 2021 rispetto a coloro che, in possesso dei medesimi requisiti, risultino già inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS.

Del resto, alla stessa conclusione si perviene se si analizza il contenuto della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021, recante *“Anno scolastico 2021/2022 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021”*, secondo cui *“Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma*

6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

La circolare in oggetto, nel fornire istruzioni operative agli Uffici incaricati di gestire la partecipazione dei docenti in possesso dei requisiti indicati alla procedura straordinaria di assunzione, non ha precisato nulla in merito alla posizione degli aspiranti inclusi negli elenchi aggiuntivi che abbiano conseguito il titolo all'estero, limitandosi a prevedere che detto titolo, ancorché acquisito all'estero, debba essere conseguito **entro il 31 luglio 2021 (ampliando il termine del 20 luglio inizialmente previsto dal D.M. 51/2021)**, null'altro disponendo in ordine alla necessità che l'aspirante incluso negli elenchi provinciali debba dimostrare di aver ottenuto anche il decreto di riconoscimento.

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono nulli per violazione dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e sono in tal senso affetti da eccesso di potere per sviamento di fine, irragionevolezza e disparità di trattamento in quanto i docenti in possesso di titolo conseguito all'estero entro il 31/07/2021, e che hanno inoltrato istanza di riconoscimento, non sono esclusi dalla platea dei docenti espressamente indicati dalla predetta disposizione normativa per la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione con chiamata da GPS. Inoltre, e soprattutto, l'esclusione di tali docenti è irragionevole in relazione alle finalità assunzionali che la legge ha assegnato congiuntamente alla prima fascia delle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale canale di individuazione dei destinatari di proposte di assunzione, senza prevedere, in ragione di tale specifica finalità assunzionale, ulteriori requisiti di accesso alla procedura.

Dunque, gli atti amministrativi impugnati sono, si ribadisce, illegittimi nella misura in cui istituiscono una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che

hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto e sono inseriti nella prima fascia delle GPS a mente dell'O.M. 60/2020, e coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto ma oggetto di apposita domanda di riconoscimento presentata entro il 31/07/2021. Tale disparità di trattamento, si è detto, è del tutto irragionevole dal momento che essa non trova alcun fondamento nelle finalità assunzionali perseguite dalla legge, la quale mira a privilegiare l'accesso all'impiego del personale in possesso di abilitazione/specializzazione e di uno specifico requisito di servizio. Invero, se la *ratio* sottesa alla disposizione normativa in esame e per l'effetto alla procedura straordinaria istituita dal D.M. 242/2021 fosse stata quella di favorire l'accesso a coloro che fossero in possesso di un titolo conseguito in Italia ovvero del riconoscimento definitivo del titolo conseguito all'estero, sia la disposizione normativa in esame sia le successive disposizioni ministeriali avrebbero dovuto prevedere l'accertamento del possesso del provvedimento definitivo di riconoscimento anche in relazione a tutti i docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS composte e istituite ai sensi dell'O.M. 60/2020. Tuttavia, nulla è stato previsto in tal senso.

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione, oltre che dell'art. 59, comma 4, lett. a), D.L. 73/2021, anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020.

Invero, ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, *“4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.*

Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero

dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]”.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero dell'Istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a “*le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” sia a “***l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti***”.

In effetti, l'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esaurendo il potere normativo del Ministero sul punto.

La stessa, si è detto, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, co 4-ter, poi, ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza *de qua* al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'economia e delle finanze. Ed infatti, com'è possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'espunzione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, co. 4-ter del D.L. 22/2020.

Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi, se in contrasto con le previsioni dell'O.M. 60/2020, non può che essere considerata illegittima in quanto *contra legem* (per contrasto con il D.L. 22/2020).

Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'iter procedurale dei controlli

richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina **“di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza”** e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Ne consegue che gli atti amministrativi impugnati sono nulli e l'odierno ricorrente, avendo conseguito entro il 31 luglio 2021 l'abilitazione all'estero nelle classi di concorso A048 e A049 per le quali ha proposto rituale domanda di riconoscimento, deve essere incluso nei corrispondenti elenchi aggiuntivi per cui ha presentato domanda, con l'ulteriore possibilità di partecipare alle convocazioni per l'attribuzione di incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche con priorità rispetto ai docenti inseriti nella seconda fascia.

B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS 206/2007 E DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE, COSÌ COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2013/55/CE. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90. INCOMPETENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. OMESSA MOTIVAZIONE.

L'esclusione del dott. Ialongo Michele dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittima per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, non essendo consentito all'Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi, determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di detti titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

Su punto pare sufficiente rappresentare che sia la giurisprudenza comunitaria che il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. **“riedizione del potere amministrativo”** relativamente alle qualifiche professionali, ha disciplinato, senza lasciare margini di discrezionalità, le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti

amministrativi “di valutazione e di riconoscimento” del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale, si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio, sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità dell'istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative, ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

L'Ambito Territoriale di Latina escludendo il ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alle GPS a mezzo della Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 si è sostanzialmente sostituito all'organo amministrativo competenze nell'effettuare le valutazioni svolte nel corso del procedimento di riconoscimento.

Orbene, relativamente al titolo di abilitazione conseguito all'estero dal ricorrente, non solo l'Ambito Territoriale di Latina è assolutamente **incompetente** a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto **alcuna istruttoria** in tal senso, e per conseguenza i gravati provvedimenti di esclusione dagli elenchi aggiuntivi sono assolutamente illegittimi.

Tale omissione di valutazione si è tradotta in una violazione delle garanzie procedurali proprie del procedimento amministrativo in generale, così come previste dalla Legge 241/1990, ed in particolare dell'art. 3 della medesima legge, atteso che l'impugnata Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la provincia di Latina è **sfornita di qualsivoglia motivazione in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche poste alla base del**

provvedimento di esclusione del Prof. Ialongo dagli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS per la provincia di Latina.

Ma vi è di più. Il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi adottato dall'Ambito Territoriale Provinciale di Latina è illegittimo anche in considerazione del fatto che la mancata adozione del provvedimento di riconoscimento è riconducibile alla mera inerzia della P.A. resistente.

Invero, l'intestato TAR, con sentenza n. 12519 del 24/11/2020, annullava il provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento avanzata dal Prof. Ialongo, in quanto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1198/2020, ha statuito che *“deve ritenersi che l'atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE”*.

Tuttavia, la P.A. resistente non solo non proponeva appello avverso detta sentenza, ma non provvedeva neanche a darvi spontanea esecuzione, costringendo il ricorrente a presentare ricorso per l'ottemperanza (R.G. 5549/2021), la cui udienza di discussione in camera di concilio veniva fissata per il 05/10/2021.

Ciò posto, appare evidente che laddove il Ministero resistente avesse dato spontanea esecuzione alla sentenza di accoglimento del TAR, sopra richiamata, con molta probabilità l'istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi sarebbe stata accolta, evitando così al Prof. Ialongo di affrontare un ulteriore iter giudiziario.

Invero, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, la P.A. competente avrebbe dovuto procedere, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007, ad operare un'analisi comparativa del percorso di formazione conseguito nel paese estero al fine di accertare, in ogni caso, il valore da attribuire al titolo acquisito nel paese membro dell'UE, nel senso del riconoscimento quale titolo idoneo allo svolgimento della professione regolamentata, ovvero della non idoneità con la contestuale indicazione della misura compensativa necessaria ad integrare i requisiti mancanti a tal fine.

Se l'Amministrazione avesse operato correttamente e con efficienza dando esecuzione al provvedimento giurisdizionale favorevole al ricorrente, quest'ultimo avrebbe visto concludersi nei termini l'attività istruttoria sulla sua istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania con l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento, anche mediante l'indicazione di misure compensative necessarie ad integrare i requisiti carenti.

* * *

ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

all'art. 59, comma 4, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73

per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione

Ove, in subordine a quanto innanzi dedotto, Codesto Collegio non ritenga di accogliere la domanda di annullamento degli atti impugnati, si ritiene necessario sollevare questione di legittimità costituzionale per l'incidentale rilevanza della disposizione di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 sulla controversia in esame.

E ciò in quanto ove Codesto Collegio ritenga che la norma rubricata sia ostativa all'inserimento dell'odierno ricorrente, in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero entro il 31/7/2021 in attesa di riconoscimento, negli elenchi aggiuntivi di cui all'O.M. 60/2020 ed al successivo D.M. 51/2021, la disposizione normativa è senza dubbio costituzionalmente illegittima perché istituisce una **irragionevole disparità di trattamento** tra coloro che sono già inseriti con riserva nella prima fascia GPS in ragione della presentazione dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro il 06/08/2020 e coloro che, come il Prof. Ialonga, abbiano presentato istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro il 31/07/2021.

Tale discriminazione, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021 si traduce anche in una irragionevole **disparità di trattamento nell'accesso all'impiego ex art. 97 della Costituzione** dal momento che, in relazione alle finalità assunzionali preordinate e previste, introduce un ostacolo nell'accesso all'impiego solo in relazione a coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero entro il 31/07/2021 a parità di condizioni rispetto a coloro che abbiano conseguito il titolo di abilitazione all'estero entro il 06/08/2021, a fronte della unicità della disciplina disposta per la composizione di elenchi aggiuntivi e GPS di prima fascia dall'O.M. 60/2020.

Si chiede, pertanto, che Codesto Onorevole TAR valuti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

* * *

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Con riferimento al *fumus boni iuris* ci si riporta a tutti i motivi di ricorso come innanzi rubricati e formulati.

Quanto al *periculum in mora*, è *ispo iure* il pregiudizio grave ed irreparabile subito dall'odierno ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di cui alle GPS di prima fascia in relazione ai titoli conseguiti all'estero, ai quali il Ministero deve attingere per il conferimento di incarichi di supplenza.

Invero, la Nota prot. n. 25089 del 06.08.2021 Ministero dell'Istruzione (cd. Circolare per le supplenze) che disciplina il “*Conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo*” per l'a.s. 2021/22, dispone che “*Terminate le procedure di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/22 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:*

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle lettere a) e b), da parte del sistema

informativo, sono utilizzate le graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, si procede allo scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di seguito GPS), costituite in attuazione dell'OM 10 luglio 2020, n. 60.

In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 dell'O.M. 60/2020. Per le supplenze temporanee di cui alla lettera c), si utilizzano le Graduatorie di Istituto”.

Dunque, le ragioni d'urgenza risiedono nella possibilità per il ricorrente di essere inserito, mediante un provvedimento interinale, nelle graduatorie di proprio interesse e partecipare, **con preferenza rispetto ai docenti inseriti nelle II fascia GPS**, alle operazioni di conferimento delle supplenze, annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, su posti che si rendano disponibili entro il 31 dicembre.

Ne consegue che dall'illegittima espunzione dalle graduatorie di interesse di parte ricorrente derivano alla stessa notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale. In particolare l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, in luogo della collocazione in seconda fascia, amplia notevolmente le possibilità per il Prof. Ialongo di essere destinatario di contratti di supplenza annuale e temporanea fino al termine delle attività didattiche su posti disponibili entro il 31 dicembre, soprattutto in considerazione del fatto che le classi di concorso per cui concorre il ricorrente, si caratterizzano per le limitate possibilità di attribuzione di incarichi. Invero, non solo si tratta di graduatorie (A048 e A049) particolarmente affollate, ma si tratta altresì di cattedre per le quali sono previste solo due ore di insegnamento settimanali, sicché ad ogni docente di educazione fisica delle scuole medie e delle scuole superiori vengono assegnate ben 9 classi (considerando che l'orario contrattuale di insegnamento è di 18 ore settimanali). Ciò comporta che un unico docente occupi un numero elevato di classi e, conseguentemente, si riduca il numero di docenti di educazione fisica convocati ai fini dell'attribuzione di incarichi di supplenza annuali e temporanei fino al termine delle attività didattiche.

Un pregiudizio nei termini appena indicati che si traduce in un'evidente perdita di *chance* lavorativa e in un inammissibile danno (anche economico) alla

professionalità del ricorrente, sicché solo l'adozione di un'opportuna misura cautelare può evitare tale pregiudizio irreparabile ordinando il reinserimento del dott. Ialongo **negli elenchi aggiuntivi delle classi di concorso A048 e A049 ai fini della partecipazione alla procedura di conferimento delle supplenze per l'a.s. 2021/2022 con preferenza rispetto ai docenti collocati in seconda fascia GPS.**

La concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporterà un passaggio del rischio dall'Amministrazione ai candidati dovendo quest'ultima sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare, anche tenendo in considerazione il fatto che, relativamente al titolo conseguito all'estero entro la data del 31/07/2021, è stata l'Amministrazione ad essere inottemperante rispetto al disposto del Giudice Amministrativo che ha annullato il decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento avanzata dal ricorrente.

Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni

irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell'Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l'art. 24 e 113 della Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, della Costituzione e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

* * *

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo (doc. 18) tra i numerosi docenti collocati negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per le classi di concorso A048 e A049 della provincia di Latina.

Concernendo il presente gravame l'impugnazione anche della Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina di ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) definitive della provincia di Latina relative classi di concorso A048, Scienze motorie e sportive negli istituti di II grado, e A049, Scienze motorie e sportive negli istituti di I grado, valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nelle quali sono inseriti un elevato numero di aspiranti, occorre dar corso, stante la **l'eccessiva onerosità** nonché la **difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati ivi menzionati secondo i metodi ordinari in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio**, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Sul punto, il TAR Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme*

speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di codesto Ecc.o TAR o della Sezione cui sarà assegnato di disporre che la notificazione a tutti i soggetti collocati nell’elenco allegato alla Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, sia effettuata **per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione** prescrivendone le relative modalità.

* * *

Tutto ciò premesso, il Prof. **Ialongo Michele**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo TAR adito, in accoglimento dei dedotti motivi, *contrariis rejectis*, annullare *in parte de qua* i provvedimenti impugnati in epigrafe nel senso di cui al presente ricorso e, anche in via cautelare, condannare le Amministrazioni resistenti all’inclusione con riserva del Prof. Ialongo negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS per le classi di concorso A048 e A049 di cui al D.M. 51/2021 ed all’O.M. 60/2020 e all’adozione di ogni provvedimento consequenziale.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.

Si versano in produzione i seguenti documenti:

- 1) D.M. n. 242 del 30.7.2021 Ministero dell’Istruzione (doc 1);
- 2) Avviso del Ministero dell’Istruzione dell’8.07.2021 (doc. 2);
- 3) Nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 Ministero dell’Istruzione (doc. 3);
- 4) Nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 Ministero dell’Istruzione (doc. 4);
- 5) Nota prot. n. 25089 del 06.08.2021 Ministero dell’Istruzione (doc. 5)
- 6) Nota prot. n. 9803 del 20.08.21 ATP di Latina (doc. 6);
- 7) Nota prot. n. 9990 del 25.08.21 ATP di Latina (doc. 7);
- 8) D.M. n. 51 del 03.0.3.2021 Ministero dell’Istruzione (doc. 8);
- 9) Screenshot sito internet Ministero dell’Istruzione (doc. 9);
- 10) Decreto di rigetto n. 15997 del 08.09.2020 (doc. 10);
- 11) Sentenza n. 12519 del 24.11.2020 TAR Lazio (doc. 11);
- 12) Ricorso per l’ottemperanza (doc. 12);

- 13) Avviso fissazione udienza (doc. 13);
- 14) O.M. 10 luglio 2020, n. 60 Ministero dell'Istruzione (doc. 14);
- 15) Domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi (doc. 15);
- 16) Nota prot. 9071 del 06.08.2021 Ambito Territoriale Latina (doc. 16);
- 17) Nota prot. n. 26309 del 29.09.2020 Direzione Generale per la Formazione Universitaria (doc. 17);
- 18) Certificato residenza controinteressato (doc. 18).

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che, vertendo il ricorso in materia di pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Formia-Roma, 13/09/2021

f.to digitalmente

Avv. Maria Rosaria Altieri